REGOLAMENTO (CEE) N. 4227/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

recante sospensione totale o parziale dei dazi applicabili a taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata originari di Malta (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (2), la Comunità deve sospendere parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili a determinati prodotti; che sembra inoltre opportuno adattare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti dall'allegato precitato; che è quindi opportuno, per i prodotti originari di Malta enumerati nell'allegato del presente regolamento, che la Comunità sospenda, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, ai livelli indicati accanto a ciascuno di essi, l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, nonché il dazio doganale applicabile agli altri prodotti;

considerando che, in mancanza del protocollo previsto dagli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunità deve prendere le misure di cui agli articoli 180 e 367 di detto atto; che il presente regolamento si applicherà quindi alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, i prodotti originari di Malta che figurano nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, le regole in materia d'origine sono quelle in vigore in ogni momento per l'applicazione dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta.

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto all'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un danno grave ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi applicabili possono essere parzialmente od integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitatamente ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Per garantire l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere con regolamento il ripristino, per un periodo determinato, della riscossione dei dazi doganali.

2. Quando l'azione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda ed informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può sottoporre al Consiglio la misura della Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione. Il ricorso al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente. Esso può, a maggioranza qualificata, modificare od annullare la misura di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
Th. PANGALOS

ALLEGATO (a)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
16.0001	0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni d'animali delle specie suina, fresche, refrigerate o congelate	esenzione
16.0003	0208 90 10	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate: – altre: – – di piccioni domestici	5 %
16.0005	0208 10 90 ex 0208 90 30	– – di selvaggina a peli	esenzione
16.0007	0208 20 00	– cosce di rana	esenzione
16.0009	0208 90 90	– altri	esenzione
16.0011	0409 00 00	Miele naturale	25 %
16.0023	ex 0603 90 00	Fiori recisi, semplicemente essiccati	7 %
16.0025	ex 0603 90 00	Fiori recisi, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	15 %
16.0027	0706 90 30	Barbaforte o cren (Colchlearia armoracia)	13 %
16.0029	ex 0709 90 90	Abelmosco	esenzione
16.0031	ex 0710 80 90	Abelmosco	13 %
16.0033	ex 0711 90 70	Abelmosco	esenzione
16.0035	ex 0712 90 90	Barbaforte o cren (Colchlearia armoracia)	esenzione
16.0037	ex 0712 90 90	Abelmosco	7 %
16.0039	0810 20 90 0810 30 90 0810 40 90 ex 0810 90 90	Altre bacche	5 %
16.0041	1519 13 00 1519 19 00 1519 20 00	Acidi grassi del tallolio Altri Oli acidi di raffinazione	esenzione
16.0043	1602 20 10	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: – di oca o di anatra	14 %
16.0045	ex 1602 90 31	di selvaggina	8 %
16.0047	ex 1602 90 31	di conigli	14 %
16.0049	ex 1602 50 90	Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	17 %
16.0051	ex 1602 90 71 ex 1602 90 79	altre, di ovini	18 %
16.0053	ex 1602 90 71	altre, di caprini	16 %

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
16.0055	1602 90 99	altre	16 %
16.0057	2003 20 00	Tartufi	14 %
16.0059	ex 2004 90 99 2005 60 00	Asparagi	20 %
16.0061	ex 2004 90 30 2005 30 00	Crauti	15 %
16.0063	ex 2004 90 30 2005 90 30	Capperi	12 %
16.0065	ex 2004 90 99 ex 2005 90 90	altri: – Moringa oleifera (drumsticks)	esenzione
16.0067	ex 2009 80 39	Succhi di dattero	esenzione
16.0069	ex 2009 80 39	Frutta dei codici: 0801, 0803, 0804 (esclusi i datteri ed i fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10 e 0810 90 90	8 %
16.0071	ex 2009 80 31	altre frutta dei codici: 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e l'ananasso), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10 e 0810 90 90	8 % + AGR
	ex 2009 90 21	Miscugli di succhi di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto: – Frutta dei codici: 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e l'ananasso), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10 e 0810 90 90	
16.0073	2009 20 99	Succhi di pompelmo o di pomelo	7 %
16.0075	ex 2009 30 31	Succhi di agrumi (esclusi i succhi di limone) contenenti zuccheri addizionati	13 %
16.0077	ex 2009 30 39	Succhi di agrumi (esclusi i succhi di limone), senza zuccheri addizionati	13 %
16.0079	ex 2009 80 80	Frutta dei codici: 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10 e 0810 90 90	8 %
16.0081	ex 2009 80 80	Succhi di altre frutta e di altri ortaggi con zuccheri addizionati, esclusi succhi di albicocche e pesche	17 %
16.0083	ex 2009 80 95 ex 2009 80 99	Succhi di altre frutta e di altri ortaggi, senza zuccheri addizionati: – di frutta dei codici: 0801, 0803, 0804 (esclusi di fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10 e 0810 90 90	8 %
16.0085	ex 2009 80 99	– altri, esclusi i succhi di albicocca e di pesca	18 %
16.0087	ex 2009 90 51	Miscugli di succhi di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto, esclusi i miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananasso; di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche, con zuccheri addizionati	17 %
16.0089	ex 2009 90 59	altri	18 %
16.0091	2009 20 91	Succhi di pompelmo o di pomelo	7 %
16.0095	2009 30 91	Succhi di qualsiasi altro agrume: – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	14 %

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
16.0097	2009 30 95	– aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati non superiore al 30 %	14 %
16.0099	2009 30 99	– senza zuccheri addizionati	15 %
16.0101	2009 80 91	Succhi di altre frutta e di altri ortaggi, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %:	
		– Miscugli composti di due o più frutti dei codici: 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10 e 0810 90 90	8 %
16.0103	ex 2009 80 91	altri, esclusi i succhi di albicocca e di pesca	17 %
16.0105	ex 2009 80 93	Succhi di altre frutta e di altri ortaggi, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %:	
		– Frutta dei codici: 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10 e 0810 90 90	8 %
16.0107	ex 2009 80 93	altri, esclusi i succhi di albicocca e di pesca	17 %
16.0109	2009 80 95	Succhi di altre frutta e di aaltri ortaggi, senza zuccheri addizionati:	
	2009 80 99	– di frutta dei codici: 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10 e 0810 90 90	8 %
16.0111	ex 2009 80 99	altri, esclusi i succhi di albicocca e di pesca	18 %
16.0113	ex 2009 90 91	Miscugli di succhi:	
		– di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto esclusi i miscugli contenenti, isolamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	17 % + AGR
16.0115	ex 2009 90 93	Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	17 %
16.0117	2009 90 99	Senza zuccheri addizionati	18 %
16.0119	2102 10 31	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini del codice 3002); lieviti in polvere, preparati:	
	2102 10 39	Lieviti di panificazione	4 % + MOB
16.0123	2301 20 00	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	esenzione

(a) Su riserva delle disposizioni per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la definizione delle merci riveste solo carattere indicativo, essendo il regime preferenziale delimitato, nell'ambito di questo allegato, dal contenuto corrispondente al codice della nomenclatura combinata.

Abbreviazioni:
AGR: Prelievo.
MOB: Elemento mobile.